

NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063
Capitale Sociale al 31/12/2009: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2009: € 235.458.882,00
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
- ADR.
Sito internet www.bppls.it, indirizzo e-mail info@bppls.it
Telefono 0872/7041 (centralino) - Fax 0872/704260

CHE COS'E' LA NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI

La negoziazione di assegni esteri è l'operazione che consente al cliente di presentare in banca gli assegni denominati in divisa estera o in Euro ricevuti in pagamento dai propri clienti per l'accredito "salvo buon fine" dell'importo o il suo controvalore sul conto corrente.

L'eventuale assegno impagato è restituito dalla banca statunitense non in originale, ma mediante una copia fronte/retro dell'assegno stesso detta "sostituto d'assegno" (Legge federale statunitense denominata "CHECK 21" del 28 ottobre 2004).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

il rischio di cambio, per gli assegni espressi in divisa estera, nella negoziazione e nella restituzione dell'impagato;

il rischio Paese per possibilità di insolvenza o impedimenti ad effettuare il pagamento, dovuti a motivi politici o disposizioni valutarie del Paese del debitore;

il rischio del successivo storno della negoziazione qualora l'assegno a causa di irregolarità formale, contraffazione o mancanza fondi dovesse risultare impagato;

lo smarrimento, il furto o la distruzione degli assegni, nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei trasferimenti interni ed esterni nelle e tra le banche coinvolte nelle fasi di incasso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI

Commissioni e spese	
Commissione di intervento	0,21% minimo € 1,03
Spese negoziazione	€ 5,13
Commissione di impagato	€ 15,49
Spese per richiesta d'esito	€ 15,49
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 0,90
Imposta di bollo (marca da bollo sul contratto) applicata nella misura vigente per negoziazione complessiva superiore ad euro 5.000,00 regolata per cassa	
Valute di accredito	
- in euro tratti su banche estere	gg. calendario 15
- in euro tratti su banche italiane	gg. lavorativi 5
- emessi nella divisa del paese trassato	gg. lavorativi 6
- emessi in divisa diversa da quella del paese della banca trassata	gg. calendario 18
- in valuta tratti su banche italiane	gg. calendario 15
- in euro tratti su nostra Banca	gg. lavorativi 2
- in divisa tratti su nostra Banca	gg. lavorativi 2
Spese reclamate dalle banche corrispondenti estero per incasso di assegni a mezzo servizio "cash letter"	
Australia	AUD 0,10
Austria	€ 1,50
Canada	€ 4,00
Finlandia	€ 9,00
Francia	€ 0,70
Germania	€ 0,50
Grecia	€ 2,00
Lussemburgo	€ 3,00
Olanda	€ 0,50
Regno Unito	GBP 0,075
Svizzera	€ 0,70

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

A ciascuna delle parti è consentito, in qualunque momento, il recesso dal contratto mediante raccomandata a/r da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta); qualora al momento dell'efficacia del recesso uno o più assegni fossero in fase di negoziazione, la Banca continuerà tale negoziazione. Resta inteso che nonostante l'esercizio del recesso, la Banca manterrà il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo relativo ad assegni che fossero stati indebitamente pagati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, fatti salvi i tempi necessari per la conclusione delle procedure di negoziazione eventualmente in corso al momento del recesso .

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini n. 76 - 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA

Cash letter	Servizio di incasso assegni salvo buon fine a seguito accordi con banche estere corrispondenti.
Assegno Italia	Assegno denominato in euro tratto su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia.
Assegno estero	L'assegno estero può essere: <ul style="list-style-type: none">- Un assegno denominato in divisa estera o euro, emesso o girato da un soggetto e tratto su filiale di banca italiana non residente in Italia o filiale di banca estera non residente in Italia.- Un assegno denominato in divisa estera tratto su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia (conto estero).
Calendario Forex	Calendario internazionale di trattazione delle diverse divise stabilito dall'Associazione Internazionale dei Cambisti denominata FOREX.
Banca italiana	Con sede legale in Italia.
Banca estera	Con sede legale non in Italia.